

Studio Legale Biagini

VIA G. ASCOLI N. 61 – 54100 MARINA DI MASSA (MS)
VIA G. PASCOLI N.39 – 54100 MASSA (MS) TEL 0585 796173 & FAX 0585 869267
VIA BATTIFERRO N. 63 – RIZZOLO DI REANA DEL ROJALE – 33100 UDINE TEL/FAX 0432 857205
studiobiaginisegret@libero.it

TRIBUNALE DI PISTOIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 CPC

E ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

BABBONI ELENA, nata il 20/08/1982 a Pietrasanta (LU), C.F. BBBLNE82M60G628U, residente in Via Stradella n. 521, Massa (MS), agli effetti del presente atto elettivamente domiciliata all'indirizzo pec: avvdanielebiagini@cnfpec.it (domicilio digitale) ed in Massa (MS), Via Giovanni Pascoli n. 39 (c/o Studio Legale Biagini), assistita, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Biagini (BGN DNL 69E18 F023 Y) e dall'Avv. Francesco Bertolini (BRT FNC 74R04 A496 Z), unitamente e disgiuntamente tra loro, per delega inserita nel fascicolo telematico ex art. 83 cpc, per comunicazioni di cancelleria pec avvdanielebiagini@cnfpec.it, francesco.bertolini@avv.sp.legalmail.it, oppure fax 0585 869267

PREMETTE

- 1) che, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2021, la parte ricorrente è dipendente a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione (ex MIUR), in persona del Ministro in carica, corrente in Roma, Viale Trastevere 76/A, con la qualifica ufficiale di Docente di scuola primaria, classe di concorso EEEE, CCNL Scuola 2007 applicabile;
- 2) che, prima di tale data, la parte ricorrente ha prestato attività per il Ministero dell'Istruzione, con contratti a termine / supplenze, stipulati con vari istituti dell'UST di Massa Carrara;
- 3) che, dalla data del 01/09/2021, data di immissione in ruolo, la parte ricorrente è stata applicata, in via definitiva, presso la scuola primaria Istituto "Giovanni Pascoli, Via S. Francesco D'Assisi, 20, Montecatini (PT), in fase di assunzione in ruolo, successiva alla procedura concorsuale straordinaria ex DM 17/10/2018 – DDG 1546/2018, per l'A.S. 2016/2017, di cui meglio infra;



- 4) che la parte ricorrente, residente in Massa, è in condizione di grave criticità familiare, riconducibile alla necessità di dare assistenza alla propria madre, Sig.ra [REDACTED] residente nel Comune di Massa, provincia di Massa Carrara, Via Stradella n. 521;
- 5) che la Sig.ra [REDACTED] è in condizioni di disabilità grave, riconosciuta dalla Commissione medica, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, di cui alla certificazione Inps del 13/09/2019;
- 6) che, inoltre, la Sig.ra [REDACTED] è in condizioni di invalidità civile al [REDACTED]%;
- 7) che, con decreto del 28/10/2020, il Dirigente dell'IC Don Milani di Massa, durante i precedenti rapporti a termine della docente, ha già provveduto alla concessione delle agevolazioni previste dall'art. 33, L. 104/1992, di cui alla richiesta dei giorni di permesso per il lavoratore, al fine di assistere la madre disabile;
- 8) che la parte ricorrente ha cercato d'individuare una possibile "gestione" della disabile, la quale chiede e pretende di essere assistita dalla propria figlia, quale la parte ricorrente;
- 9) che, con il presente ricorso, la parte ricorrente contesta l'illegittimità della sua assegnazione nell'Ambito Territoriale di Pistoia, in violazione della normativa quale la L. n. 104/1992 e il Dlgs 297/1994, e rivendica il diritto alla sua assegnazione e/o trasferimento, con priorità, nell'Ambito territoriale di Massa Carrara, ovvero in altro Ambito territoriale più vicino alla sede di residenza dell'assistita, secondo l'ordine di preferenza espresso nella propria domanda, in corretta applicazione della normativa, inderogabile e speciale, a tutela della disabile grave;

La procedura concorsuale e le fasi di assegnazione nella sede di Pistoia

- 10) che la parte ricorrente partecipava, con esito positivo, al concorso straordinario, per titoli ed esami, di cui all'art. 4, co. 1-quinquies, DL. n. 87/2018, convertito con modificazioni, nella L. n. 96/2018, indetto dal Ministero dell'Istruzione con DM 17/10/2018 e DDG 1546 del 07/11/2018 (Bando), per il reclutamento, su base regionale, di personale docente per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria, classi di concorso AAAA e EEEE, individuando la Regione Toscana, quale ambito



per cui concorrere, come da domanda di partecipazione prot. n. 15390.28/11/2018;

- 11) che tutte le istanze inerenti la procedura de qua erano interamente informatizzate, con invio delle stesse a mezzo del cd. sistema “Polis”;
- 12) che, ai sensi dell’art. 2 del Bando, il concorso e le relative graduatorie erano organizzate su base regionale;
- 13) che, con DDG n. 338 del 25/07/2019 USR Toscana, emanato all’esito della procedura concorsuale di cui sopra, veniva pubblicata la graduatoria di merito dei candidati vincitori, valida per tutti gli ambiti territoriali (Province) della Regione Toscana;
- 14) che in tale graduatoria di merito GM2018 della Regione Toscana, la parte ricorrente era inserita nella posizione utile n. 1577, con punti n. 35;
- 15) che nella sua istanza di partecipazione alla procedura concorsuale detta, non era consentito alla parte ricorrente di esprimere alcun ordine di preferenza di sede provinciale, né eventuali titoli di precedenza, quale la certificazione ex L. 104/1992;
- 16) che la scelta della provincia di assegnazione era rinviata ad una fase successiva;
- 17) che, con Prot. 9699 del 29/06/2021 e Prot. 9863 del 01/07/2021, veniva dato avvio alle operazioni di reclutamento dei candidati vincitori, inseriti nella GM2018, cd fase di assegnazione;
- 18) che, in particolare, era autorizzata, tramite il sistema Polis “Istanze on line”, l’istanza di scelta, in ordine di preferenza, delle Province della Regione Toscana;
- 19) che, con istanza acquisita al Prot. I.5825639.05/07/2021, la parte ricorrente esprimeva il seguente ordine di preferenza delle Province, per la classe di concorso EEEE Scuola primaria, di appartenenza: 1. Massa Carrara; 2 Lucca; 3 Pisa; 4 Pistoia; 5 Prato; 6 Firenze; 7 Livorno; 8 Grosseto; 9 Arezzo; 10 Siena;
- 20) che, in tale fase, la parte ricorrente ha espresso una indicazione, in esercizio dei diritti ex L. 104/1992 e Dlgs 297/1994, quale sede di assegnazione all’atto dell’assunzione in ruolo, individuando Massa Carrara quale prima scelta;
- 21) che, con DM n. 228 del 23/07/2021, il Ministero dell’Istruzione autorizzava il contingente delle assunzioni per l’A.S. 2021/2022, nella scuola dell’infanzia e



- primaria, determinandolo in complessivi n. 112.473 posti, di cui n. 8.427 riservati al contingente della Regione Toscana, come da Allegato B al DM detto;
- 22) che unitamente al DM n. 228/2021 citato, era pubblicato l'Allegato A contenente le istruzioni operative alle nomine in ruolo, su base regionale;
- 23) che, con DDG Prot. 494 del 27/07/2021, l'USR Toscana pubblicava l'elenco delle disponibilità su posto comune della scuola primaria (classe di concorso EEEE), individuando, per la provincia di Massa Carrara, n. 26 posti totali, di cui n. 21 posti da assegnare ai candidati della GM (come la parte ricorrente) e n. 5 posti da assegnare ai candidati della GAE;
- 24) che, con prot. n. 601 del 28/07/2021, l'USR Toscana pubblicava l'elenco dei candidati destinatari di contratto tempo indeterminato, fase di assunzione, con indicazione della Provincia assegnata;
- 25) che, inopinatamente, la parte ricorrente veniva assegnata alla Provincia di Pistoia, come da elenco allegato al citato Prot. 601;
- 26) che tale procedura era interamente informatizzata, di cui alla gestione del Sistema "Polis", senza individuazione di alcun responsabile del procedimento, persona fisica;
- 27) che sin d'ora si contesta un'anomalia e/o falla del sistema informatico utilizzato per la predisposizione e creazione delle graduatorie;
- 28) che il sistema, in modo "criptico", ha "assegnato" le province senza alcun rispetto della posizione, del punteggio di graduatoria e delle preferenze espresse, in violazione della par condicio dei candidati e della parte ricorrente;
- 29) che seguiva l'apertura della fase di scelta della sede, istituto scolastico nell'ambito della Provincia assegnata, di cui al Prot. 11496 del 28/07/2021 USR Toscana, sempre a mezzo del sistema Polis "Istanze on line";
- 30) che solo in tale fase, del tutto inutilmente, è stato consentito all'aspirante docente di indicare *"l'eventuale diritto alle precedenza previste dalla L. 104/92, allegando la necessaria documentazione prevista"*;
- 31) che trattasi di diritto di precedenza previsto solo all'interno della Provincia già illegittimamente assegnata, nel caso de quo la Provincia di Pistoia;



- 32) che la parte ricorrente non ha inteso esercitare una tale facoltà, contestando in radice l'assegnazione sulla Provincia di Pistoia, in luogo di Massa Carrara, come dalla stessa individuata;
- 33) che con Prot. 637 del 04/08/2021, seguiva la pubblicazione della sede (istituto) di assegnazione della parte ricorrente, quale l'Ist. "Giovanni Pascoli" di Montecatini (PT), con presa di servizio per il giorno 01.09.2021;
- 34) che, ex art. 399 Dlgs 297/1994, da ultimo modificato dall'articolo 58, comma 2, lettera f), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, la parte ricorrente è soggetta al vincolo triennale di permanenza nella sede assegnata, senza alcuna possibilità di partecipare a procedure di mobilità o usufruire di altri istituti quali utilizzazioni e/o assegnazioni provvisorie, rendendosi, quindi, necessario procedersi con la presente azione;

L'illegittimità del DM n. 228/2021, Allegato A, istruzioni operative alle nomine in ruolo. Violazione della L. 104/1992 e del Dlgs 297/1994. Diritto alla priorità nella scelta della Provincia e/o al trasferimento.

- 35) che, come sopra rilevato, nella fase della convocazione per la nomina in ruolo su base regionale, non è stato consentito alla parte ricorrente di esprimere la preferenza di sede provinciale, con priorità, quale sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, ex L. 104/1992;
- 36) che, in particolare, il DM 228/2021 – Allegato A, "istruzioni operative alle nomine in ruolo", ha così previsto la procedura di nomina in ruolo: "A6. Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia."
- 37) che, in buona sostanza, il DM 228/2021 – Allegato A, istruzioni operative alle immissioni in ruolo, ha escluso il diritto per la parte ricorrente di avvalersi del titolo di preferenza, di cui alla L. 104/1992 e Dlgs 297/1994, in sede di scelta della Provincia di assegnazione del ruolo;
- 38) che solo dopo l'avvenuta assegnazione, illegittima, nella Provincia di Pistoia, di cui al Prot. 601 del 28/07/2021, l'USR Toscana consentiva alla parte ricorrente di far



valere il suo diritto di precedenza nella scelta della sede, ma limitatamente all'ambito provinciale e non regionale;

39) che tale procedura è in violazione della normativa di legge, quale l'art. 33, co. 5, L. 104/1992 e l'art. 601 del Dlgs 297/1994 (T.U. Scuola);

40) che l'art. 601 Dlgs 297/1994 così dispone: *"Tutela dei soggetti portatori di handicap. 1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. 2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità."*;

41) che l'art. 33, L. 104/1992, così dispone: *"2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavori di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti*



del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. 3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. 4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. **5. Il lavoratore di cui al comma 3, [con lui convivente,] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.** 6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità. 7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”;

- 42) che, ai fini della tutela di cui all'art. 33, L. 104/1992 e art. 601, Dlgs 297/1994, le fasi di assunzione dovevano considerarsi in modo unitario, senza alcuna scissione temporale tra l'assegnazione ad un ruolo in una Provincia della Regione Toscana, nel caso Pistoia, senza diritto di godimento dei benefici e delle prerogative della L. 104/1992, e poi assegnazione della sede scolastica nell'ambito di un Comune della Provincia assegnata, con diritto di godimento dei benefici ex L. 104/1992;



- 43) che il diritto di avvalersi dei benefici e delle prerogative di cui alla L. 104/1992 e Dlgs 297/1994 nasce con il diritto all'assunzione, e cioè nel momento immediatamente successivo alla procedura concorsuale che, nel caso de quo, dalla data del 25/07/2019, si era esaurita;
- 44) che, sin dalla data del 25/07/2019, di cui al DDG 338 USR Toscana, ad oggetto la pubblicazione dei candidati vincitori, il Ministero dell'Istruzione doveva rispettare l'espressione delle preferenze con diritto di priorità, in corretta applicazione della L. 104/1992 e del Dlgs 297/1994;
- 45) che trattasi di diritto inderogabile;
- 46) che, cioè, la tutela del diritto *“di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”* doveva e deve essere garantita sin dalla fase di assegnazione della Provincia, e non nella fase di assegnazione della sede / istituto;
- 47) che il mancato esercizio del diritto di priorità nella scelta della Provincia, ex L. 104/1992 e Dlgs 297/1994, si rappresenta quale errata applicazione e attuazione della L. 104/1992, art. 33, e del Dlgs 297/1994, art. 601, con compressione dei diritti ivi inderogabilmente previsti, a danno della persona disabile;
- 48) che, infatti, l'assegnazione in una Provincia distante da quella di residenza o domicilio del disabile da assistere, nel caso de quo Pistoia, rende del tutto irrilevante ed indifferente la priorità nella scelta della sede / istituto all'interno del Comune di Pistoia o Montecatini;
- 49) che qualsiasi sede o istituto della Provincia di Pistoia è distante dalla residenza o domicilio del disabile da assistere, nel caso de quo, dal Comune di Massa, e impedisce alla parte ricorrente di assistere la persona disabile grave;
- 50) che il DM 228/2021 è, quindi, illegittimo, in quanto non ha garantito il corretto esercizio del diritto di precedenza, in violazione dell'art. 601 Dlgs 297/1994 dell'art. 33, co. 5, L. 104/1992;
- 51) che, sul punto, la Corte di Cassazione n. 16298 del 03/08/2015, ha così statuito:
“Il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato con lui convivente, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio deve essere inteso - sia in base ad argomenti letterali, sia in base ad



argomenti sistematici - nel senso della possibilità di suo esercizio tanto al momento dell'assunzione, quanto in costanza di rapporto.";

52) che tale principio è stato poi confermato con Cass. n. 6150 del 01/03/2018: *"In materia di assistenza ai portatori di handicap, l'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, nel testo modificato dalla l. n. 53 del 2000 e dalla l.n. 183 del 2010, circa il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con l. n. 18 del 2009.*";

53) che la Corte Costituzionale ha avuto modo di evidenziare il diritto alla salute psico-fisica del disabile, tutelato dall'art. 32 Cost., il quale ricomprende al suo interno anche l'assistenza e la socializzazione e tale diritto va *"garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo, che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell'art. 2 Cost., deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico"* (Così, Corte Cost. Sent. 5 luglio 2016 n. 213 e Corte Cost. Sent. 23 marzo 2010 n. 138);

54) che, dunque, il diritto di *"scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere"* si pone in stretta correlazione con la tutela della salute psico-fisica della persona disabile, poiché è proprio attraverso l'agevolazione che è consentito al disabile grave di godere dell'assistenza dei propri familiari ed è possibile proteggere e garantire *"il soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione, in tutte le sue modalità esplicative"* e tutti gli altri *"fondamentali fattori di tutela della salute del portatore di handicap"* stesso (Così, Corte Cost. Sent. 5 luglio 2016 n. 213, Corte Cost. Sent. 08 maggio 2007 n. 158 e Corte Cost. Sent. 05 dicembre 2003 n. 350);



55) che, come sopra rilevato, ex art. 601, co. 2, Dlgs 297/1994, le prerogative di cui alla L. 104/1992 sono inderogabili, prevedendosi il diritto alla precedenza sin dall'atto della nomina in ruolo;

56) che, nel caso de quo, è pienamente realizzata anche la condizione normativa di cui alla previsione "ove possibile", ex art. 33, co. 5, L. 104/1994;

57) che la parte ricorrente ha, dunque, in via subordinata, un diritto ad essere trasferita, in deroga all'art. 399, Dlgs 297/1994, di cui al vincolo triennale sulla sede di prima nomina;

58) che, come sopra rilevato, nella Provincia di Massa Carrara, erano disponibili n. 26 posti, di cui n. 21 posti riservati alle assunzioni da GM2018, per la classe di concorso EEEE Scuola Primaria;

59) che, come pubblicato sul sito dell'UST di Massa Carrara, trattasi dei seguenti posti:

MSEE014029	AULLA CAPOLUOGO (D.D. AULLA)	COMUNE	7
MSEE810043	LICCIANA CAPOLUOGO (IC COCCHI)	COMUNE	4
MSEE81906G	S. LUCIA MASSA (IC ALF-BERTAGN)	COMUNE	4
MSEE80901Q	FOSSONE (IC AVENZA G. MENCONI)	COMUNE	3
MSEE81601V	FIVIZZANO CAPOLUOGO (IC MORATTI)	COMUNE	3
MSEE822016	"SAFFI" (I.C. CARRARA E PAESI)	COMUNE	2
MSEE806018	BARBARASCO (IC ALIGHIERI AULLA)	COMUNE	1
MSEE814039	"G. TIFONI" - PONTREMOLI (MS)	COMUNE	1
MSCT70300G	C.T.P. PONTREMOLI	ISTRUZ. ADULTI	1

60) che la condotta posta in essere dal Ministero dell'Istruzione è di chiara discriminazione, in pregiudizio del diritto, inderogabile e speciale, ex L. 104/1992 e Dlgs 297/1994, della parte ricorrente, dipendente pubblica, e del disabile grave bisognoso di assistenza;

61) che la norma di legge, fonte di rango primario, è prevalente sulla normativa regolamentare, di cui al DM, fonte secondaria;

62) che si chiede la disapplicazione della normativa di fonte secondaria in contrasto con la normativa di legge, in corretta applicazione dei principi costituzionali di gerarchia delle fonti;

Sul periculum.



- 63) che in termini di danno grave ed irreparabile si evidenzia quanto segue;
- 64) che l'illegittima assegnazione, d'imperio, della parte ricorrente nell'Ambito della Provincia di Pistoia, ha gravi e perduranti conseguenze, non solo economiche, che giustificano la domanda, in termini d'urgenza ed in via cautelare;
- 65) che la parte ricorrente è privata, in conseguenza dei tempi processuali ordinari, della possibilità di ottenere un avvicinamento presso il luogo di residenza e domicilio della persona disabile grave, quale la madre Sig.ra [REDACTED], di anni [REDACTED];
- 66) che la distanza tra Massa e Montecatini, superiore a n. 75 km, e con collegamento tramite mezzi pubblici disagiata, non consente alla parte ricorrente di prestare l'assistenza necessaria alla madre, disabile grave;
- 67) che l'assegnazione o il trasferimento della docente Babboni Elena deve essere soddisfatto sia per l'organizzazione relativa alla cura delle patologie della madre, sia per il miglioramento della sua vita di relazione, nonché per l'assistenza materiale ed affettiva, con un conseguente danno grave ed irreparabile, in caso di permanenza al diniego del diritto;
- 68) che, infatti, l'assistita Sig.ra [REDACTED] è affetta da coroidosi gravissima, con perdita del visus, oltre ad altre complicanze artrosiche, e non è in grado di provvedere alle esigenze quotidiane di vita, quali la vestizione, l'auto-alimentazione, la cura e l'igiene personale, fare la spesa, ed ogni altra esigenza ordinaria, compresa la necessità della somministrazione di farmaci;
- 69) che è interesse manifestato dalla stessa che sia la parte ricorrente a poter soddisfare e vigilare sul soddisfare tali esigenze, in una assistenza permanente e continua, provvedendo anche ad accompagnare il soggetto disabile alle visite di controllo od ad accertamenti sanitari;
- 70) che, in ogni caso, la presenza della parte ricorrente in una temporalità maggiore presso la propria madre è direttamente incidente sull'assistenza affettiva e morale, elemento non fungibile o compensabile con qualsivoglia altra modalità di assistenza
- 71) che la madre necessita di cura farmacologica quotidiana, con assunzione di numerosi farmaci in diverse ore del giorno, sia per via orale, che per via cutanea;
- 72) che la lontananza della parte ricorrente incide sui diritti del disabile grave, oggetto di tutela da parte della inderogabile e speciale normativa di legge;



- 73) che, pertanto, la corretta assegnazione nell'Ambito della Provincia di Massa, o, comunque, in una sede più vicina alla residenza o domicilio del disabile, consente la piena applicazione della tutela ex L. 104/1992;
- 74) che trattasi di pregiudizi di natura "irreparabile" e non meramente patrimoniali, in quanto intaccano la sfera dei diritti della persona umana, di cui all'assistenza affettiva;
- 75) che trattasi di diritti fondamentali della persona non altrimenti risarcibili per equivalente;
- 76) che, tramite l'IC di applicazione, la parte ricorrente ha provveduto, in data 01/09/2021, alla richiesta dei giorni di permesso, al fine di assistere il figlio disabile, ex art. 33 comma 3 L. 104/92;
- 77) che la parte ricorrente esprime ogni più ampia riserva di agire con autonoma azione per altri diritti maturati e maturandi e/o per il risarcimento di ogni danno, anche all'esito del presente procedimento;

Tutto ciò premesso,

R I C O R R E

al Sig. Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Pistoia, in funzione di Giudice del lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

C O N C L U S I O N I

In via cautelare, per le causali di cui in premessa, ritenuto sussistere il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora*, ed anche *inaudita altera parte*, voglia, in accoglimento della domanda d'urgenza e previa disapplicazione e/o annullamento e/o inefficacia di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti:

condannare / ordinare al Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Istruzione, cf 80185250588, corrente in Viale Trastevere 76/A, Roma, in persona del Ministro in carica, e/o l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, cf 80022410486, corrente in Via Mannelli, 113, 50136 Firenze, e/o Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia, cf 80006430476, corrente in Via Mabellini, 9, 51100 Pistoia, in persona del Dirigente p.t., di assegnare la parte ricorrente presso un'istituzione scolastica della Provincia di Massa Carrara, nel Comune di Massa o altro Comune, anche in soprannumero, viciniore alla residenza / domicilio del disabile grave;



in via subordinata, **condannare / ordinare** al Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Istruzione, cf 80185250588, corrente in Viale Trastevere 76/A, Roma, in persona del Ministro in carica, e/o l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, cf 80022410486, corrente in Via Mannelli, 113, 50136 Firenze, e/o Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia, cf 80006430476, corrente in Via Mabellini, 9, 51100 Pistoia, in persona del Dirigente p.t., di trasferire la parte ricorrente presso un'istituzione scolastica della Provincia di Massa Carrara, nel Comune di Massa o altro Comune, viciniore alla residenza / domicilio del disabile grave.

Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.

Con riserva di agire per ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria, nella successiva fase di merito e con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre.

* * *

Si producono i seguenti documenti:

- 1) art. 4 DL 12/07/2018 n. 87 conv. L. 09/08/2018 n. 96 (concorso)
- 2) DM 17/10/2018
- 3) DDG 1546 del 07/11/2018
- 4) Domanda di partecipazione ricorrente 28/11/2018
- 5) DDG 398/2019 USR Toscana pubblicazione graduatoria di merito
- 6) DDG 9699/2021 DDG 9863/2021 USR Toscana avvio operazioni di reclutamento
- 7) Espressione preferenze provincia ricorrente 05/07/2021
- 8) DM 228 del 23/07/2021 con Allegato A (istruzioni operative) e Allegato B (contingente)
- 9) DDG 494 del 27/07/2021 USR – Ripartizione posti Toscana scuola primaria
- 10) Disponibilità ruoli Scuola primaria a) Massa Carrara b) Province Toscana
- 11) DDG 601 del 28/07/2021 USR – Assegnazione province
- 12) DDG 11496 del 28/07/2021 USR – Apertura fase scelta sede
- 13) Espressione preferenze sede ricorrente 31/08/2021
- 14) DDG 637 del 04/08/2021 USR – Assegnazione di sede
- 15) CCNL applicabile
- 16) Certificazione L. 104/1992



17) Richiesta e concessione permessi ex L. 104/92 IC Don Milani A.S. 2020/21

18) Distanza Massa Montecatini (Via Michelin)

* * *

In via istruttoria ed in caso di contestazione, si chiede che l'On.le Giudicante voglia ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione della documentazione, anche informatica del sistema Polis, relativa alle domande/inserimento presentate dalla parte ricorrente, completa degli atti e/o allegati, l'estratto dei servizi della parte ricorrente, l'elenco delle disponibilità organiche nella Provincia di Massa Carrara o in altre Province viciniori (quali Lucca e Pisa), nonché l'elenco dei candidati immessi in ruolo da GM2018 per la scuola primaria con relativo punteggio e assegnazione di sede, l'elenco degli indirizzi degli stessi ai fini della notifica degli atti per l'eventuale integrazione del contraddittorio, ove ritenuta necessaria, ovvero ogni altra documentazione utile ai fini del decidere.

In via istruttoria, la parte ricorrente, ove ritenuto necessario, indica come testi/informatori sulle circostanze di cui alla premessa precedute dalla frase "Vero che" ed epurati da eventuali giudizi e circostanza pacifiche, i Signori: Sig. Romanelli Carlo, Babboni Alessandro, Cucinotta Eleonora, medico curante Dott.ssa Maggi Ivana, il Dirigente dell'istituto Giovanni Pascoli di Montecatini (PT), il Dirigente p.t. dell'UST provinciale o chi per esso, con riserva di indicazione ed estensione della lista nominativa, anche a seguito della difesa della PA.

Con riserva di ogni ulteriore allegazione, deduzione e produzione.

Ai fini del CU, valore causa: indeterminato, CU € 259,00. La parte ricorrente si dichiara esente dal versamento del CU, come da autocertificazione allegata.

Salvis iuribus.

Massa – Pistoia, 02/09/2021

Avv. Daniele Biagini

Avv. Francesco Bertolini

* * *

ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati.



La presente difesa

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di assegnazione della ricorrente in altro ambito provinciale, in via principale nella Provincia di Massa Carrara, ed in subordine, in altra Provincia viciniore;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso che precede dovrebbe essere notificato a tutti i candidati immessi in ruolo ed assegnati alla Provincia di Massa Carrara per la classe di concorso EEEE Scuola primaria.

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- sul punto, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *“Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;*
- ancora sul punto, Cass. 15912 del 07/07/2009, *“sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro, il potere del Giudice, Dlgs n. 165 del 2001, ex art. 63, co. 2, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati, ed esclude invece che ricorra una ipotesi di litisconsorzio necessario ove sia chiesto solo il risarcimento del danno, giacché, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto”;*



- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *“Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*;
 - tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.
- Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZAZIONE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

- nei confronti di tutti i candidati sopra genericamente indicati, attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'istruzione (www.miur.it) nonché sul sito dell'USR della Regione Toscana (<https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana>) e, se del caso, anche dell'UST di Massa Carrara (www.uspms.it).

Con osservanza.

Massa – Pistoia, 02/09/2021

Avv. Daniele Biagini

Avv. Francesco Bertolini

